

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
Art. 3 Legge n. 136/2010 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Comunicazione obbligatoria all'ente pubblico in veste di stazione appaltante di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (normativa antimafia).

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente con funzione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, sul quale viene versato l'importo stabilito nel contratto con l'ente pubblico appaltante tramite bonifico bancario (il conto corrente comunicato non deve necessariamente essere utilizzato in via esclusiva per flussi finanziari derivanti da appalti pubblici).

L'APPALTATORE:

Ragione Sociale _____

Partita IVA o Codice Fiscale _____

Oppure

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Codice fiscale _____

comunica:

1. **Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato** alle commesse pubbliche (citare il codice IBAN). È possibile comunicare più di un conto corrente. In questo caso è necessario **compilare per ogni conto corrente un modulo separato**.

Istituto di credito _____

IBAN: _____

2. **Le generalità e il codice fiscale** delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra citato:

| cognome | nome | luogo di nascita | data di nascita | codice fiscale |
|---------|------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

L'appaltatore dichiara di **provvedere a comunicare tempestivamente all'ente pubblico appaltante ogni modifica relativa ai dati forniti**, fermo restando che, fino a nuova comunicazione, **la presente ha valenza anche per i rapporti futuri che saranno instaurati con l'ente pubblico appaltante**.

Si allega copia della carta d'identità della/e persona/e delegate.

Data _____

Firma _____

Modulo di 2 pagine, entrambe da firmare in originale

L'appaltatore chiede all'ente pubblico appaltante che venga comunicato il **CIG (codice identificativo di gara)** e se previsto il **CUP (codice unico di progetto)**, in quanto la fattura deve riportare questo codice. Le seguenti clausole sono parti integranti del contratto (e in casi specifici del decreto di nomina):

- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Titolare dei dati è l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi "Galileo Galilei" di Bolzano.

I dati forniti verranno trattati dalla scuola, anche in forma elettronica, per l'incarico ed il pagamento delle prestazioni riguardanti l'attività di relatrice o relatore ovvero attività di direzione di corsi ai sensi della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 e del Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Calogero Arcieri.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi connessi con il presente incarico. In caso di rifiuto di conferimento dei dati necessari non si potrà dare seguito alle richieste avanzate.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della Legge provinciale n. 17/1993 nel sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano, con periodicità semestrale, è pubblicato l'elenco delle collaboratrici esterne e dei collaboratori esterni nonché delle incaricate e degli incaricati di consulenze, con l'indicazione della ragione dell'incarico stesso e dell'ammontare rispettivamente erogato.

In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003 Lei potrà ottenere, su richiesta, l'accesso ai suoi dati, l'estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Data _____

Firma _____

Tale comunicazione è da restituire via posta, firmata in originale.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.